

Liguria

Reg. reg. 24-8-2007 n. 4 (Pubblicato nel B.U. Liguria 19 settembre 2007, n. 15, parte prima).

Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici).

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 2 luglio 2007;

Vista la Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 947;

Emana il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio di alcune funzioni regionali in materia di usi civici di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (disposizioni in materia di usi civici).

Art. 2

Accertamento delle terre di uso civico ai fini della predisposizione di un archivio regionale.

1. La Regione predispone sulla base della ricognizione regionale effettuata nell'ambito del progetto di georeferenziazione dei vincoli paesaggistici operanti sul territorio ligure, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137: delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici) concernente, tra l'altro, le aree gravate da usi civici, l'elenco delle terre di uso civico e lo invia ai Comuni interessati, indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terreni di uso civico.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso dai Comuni ai Comitati frazionali, se costituiti, ed è affisso all'albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prendere visione e presentare al Comune competente le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.

3. I Comuni, sentito il Comitato frazionale se costituito, nei successivi sessanta giorni trasmettono alla Giunta regionale ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico comprese nell'elenco o comunque esistenti nel proprio territorio. La comunicazione circa le terre non comprese nell'elenco vale come richiesta di promuovere il procedimento di verifica delle stesse.

Art. 3

Commissione tecnica regionale per gli usi civici.

1. È istituita la Commissione tecnica regionale per l'esame delle istanze in materia di usi civici così composta:

a) il Direttore generale del Dipartimento competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che la presiede;

b) un dirigente o delegato per ciascuna delle strutture regionali competenti in materia di foreste; tutela paesistica; cartografia; difesa del suolo;

c) un dirigente o suo delegato del coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato;

d) un dirigente o suo delegato del coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato in base alla pratica da esaminare;

e) tre esperti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 27 del 2002, individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base di nominativi richiesti all'Agenzia del Territorio competente, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria e al Direttore del Dipartimento Pianificazione Territoriale della Regione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta dei nominativi di cui al comma 1, nomina la Commissione tecnica regionale salvo successive integrazioni.

3. La Commissione si riunisce per esprimere parere tutte le volte in cui vi sia all'esame della Regione una pratica in materia di usi civici, ivi comprese le istanze presentate dai Comuni per la nomina di periti demaniali nonché per le pratiche relative a richieste di alienazione o mutamento di destinazione di terreni gravati da usi civici.

4. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applica l'articolo 18, comma 3 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Commissione disciplina le proprie modalità di funzionamento con delibera.

5. La struttura regionale competente in materia di usi civici può chiedere alla Commissione un parere su altre questioni relative all'applicazione della normativa. La Commissione può formulare alla Regione proposte e raccomandazioni.

6. Ai partecipanti alle sedute della Commissione che siano dipendenti pubblici non viene corrisposto alcun compenso, salvo per quanto riguarda i membri che partecipano in qualità di esperti, ai quali il compenso spetta nella misura prevista dalla tabella C allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28: Disciplina degli Enti Strumentali della Regione e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20: Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico).

Art. 4

Albo regionale dei periti istruttori demaniali.

1. È istituito l'Albo regionale dei periti istruttori demaniali. A tale Albo sono iscritti, a richiesta, i dipendenti, anche in quiescenza, che abbiano svolto per almeno dieci anni funzioni dirigenziali presso la Regione, enti strumentali, enti locali, enti pubblici anche economici o società private e i liberi professionisti, che siano esperti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2002.

2. Le modalità operative di formazione e gestione dell'Albo sono disciplinate con delibera della Giunta regionale.

Art. 5

Criteria relativi all'applicazione dell'articolo 2, comma 3, L.R. n. 27/2002.

1. Per la scelta degli esperti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 27 del 2002, fino a quando non sia reso operativo l'Albo di cui all'articolo 4, si provvede chiedendo una terna di nominativi agli ordini professionali della Provincia in cui ricade il territorio oggetto del procedimento, con invio del "curriculum" degli interessati, procedendo quindi alla estrazione a sorte del nominativo da incaricare. Qualora, dopo un primo incarico, lo stesso professionista dovesse essere estratto a sorte per altro incarico, si procede alla estrazione di altro nominativo.

2. Qualora dagli ordini professionali non pervenga alcuna segnalazione nel termine stabilito, la Giunta regionale può individuare il nominativo tra professionisti di propria fiducia, esperti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3 della legge, ed iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 4, quando reso operativo.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

www.demaniocivico.it